

COMMISSIONE. III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

LXX.

SEDUTA DI VENERDÌ 17 NOVEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BETTIOL GIUSEPPE**

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	577
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Sistemazione in ruolo degli agenti coloniali di custodia non di ruolo già in servizio negli istituti di prevenzione e di pena delle colonie (1528)	577
PRESIDENTE	577, 578
AMATUCCI, <i>Relatore</i>	577
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	578

La seduta comincia alle 10.

FERRANDI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Liguori.

Discussione del disegno di legge: Sistemazione in ruolo degli agenti di custodia coloniali non di ruolo già in servizio negli istituti di prevenzione e di pena delle colonie. (1528).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Sistemazione in ruolo degli agenti di custodia colo-

niali non di ruolo già in servizio negli istituti di prevenzione e di pena delle colonie.

Debbo avvertire che, nonostante le sollecitazioni rivolte, le Commissioni II e IV non hanno espresso ancora il loro parere. Essendo scaduti i termini, potremmo procedere senz'altro all'esame del disegno di legge. Poiché però mi consta che la Commissione finanze e tesoro ha posto all'ordine del giorno di oggi l'esame, per il parere, di questo disegno di legge, ritengo opportuno iniziare la discussione ma non concluderla, in attesa che giunga tale parere.

Prego l'onorevole Amatucci, in sostituzione del relatore onorevole Caserta, assente, di riferire.

AMATUCCI, *Relatore*. Dal 1945, il Ministero dell'Africa italiana, col consenso del Ministero del tesoro e avvalendosi della disposizione relativa alla sistemazione in ruolo di tutti i dipendenti non di ruolo provenienti dall'Amministrazione dell'Africa italiana, volle sistemare 61 agenti di custodia che erano stati assunti o con contratto tipo o con contratto a tempo indeterminato dall'Amministrazione dell'Africa italiana. Di questi 61 agenti, 23 poterono essere assunti mediante l'arruolamento ordinario, in quanto si trovavano in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge fondamentale del 5 maggio 1947, n. 381, che disciplina l'assunzione nel Corpo degli agenti di custodia.

Ne sono rimasti fuori 38, che non poterono, al pari degli altri, avere sistemazione, in quan-

to non forniti di tutti i requisiti richiesti dall'accennato decreto del maggio 1947. Il requisito mancante era quello dell'età, perché per essere ammessi a far parte del Corpo degli agenti di custodia occorre non aver superato i 35 anni di età al momento della nomina.

Poiché dopo i fatti bellici del 1943, come ho detto, il Ministero dell'Africa italiana, d'accordo col Ministero del tesoro, dispose che questi agenti venissero assunti negli istituti di prevenzione e di pena nazionali, è sorta la necessità della loro sistemazione. Ecco perché il primo articolo del disegno di legge disciplina questa possibilità, stabilendo che i dipendenti del Ministero dell'Africa italiana, assunti dalla stessa amministrazione con contratto tipo o con contratto a tempo indeterminato per la vigilanza degli istituti di prevenzione e di pena delle colonie ed attualmente comandati in servizio presso gli istituti di prevenzione e di pena metropolitani, possono, a domanda, conseguire la nomina ad agente di custodia, ove abbiano i requisiti indicati nel successivo articolo 2.

Nell'articolo 2, è stabilito che il limite di 35 anni non si deve determinare con riferimento al momento in cui avvenne la nomina, ma con riferimento al momento dell'assunzione in servizio presso l'Amministrazione dell'Africa. Nel predisporre questo disegno di legge, evidentemente, si è ritenuto che i 38 agenti di custodia si trovassero tutti nella condizione richiesta, cioè di non aver raggiunto i 35 anni al momento dell'assunzione.

Siccome v'erano alcuni agenti che avevano la qualifica di sottocapo di seconda classe, corrispondente praticamente al grado di vicebrigadiere degli agenti di custodia, con l'articolo 3 si è autorizzata l'assunzione di questi agenti con il grado di vicebrigadiere, mediante un concorso per titoli. E si specifica che questi posti di vicebrigadiere vengono conferiti solo a coloro che vennero investiti di tale funzione dalle autorità italiane e non dalle autorità alleate. Ciò perché in questo caso si trattava di nomine fatte con criteri indeterminati ed incerti. Perciò l'Amministrazione ritiene che debbano avere ingresso nei cinque posti di vicebrigadiere solo coloro che vennero nominati dalle autorità italiane.

Il disegno di legge tiene presente l'esigenza di questi agenti che non hanno potuto essere sistemati in via ordinaria.

Infine è parso giusto stabilire nell'articolo 3 che i vincitori del concorso saranno nominati vicebrigadiere con precedenza rispetto a coloro che acquisteranno titolo per la promozione allo stesso grado in seguito ai prossimi corsi normali, utilizzando le vacanze esistenti all'entrata in vigore della presente legge.

È stabilita, infine, nell'articolo 5 la composizione della commissione che dovrà procedere allo scrutinio e all'esame di questi agenti.

Nessun onere grava sul bilancio per effetto della nuova legge, in quanto gli agenti che verranno immessi occuperanno i posti che si renderanno vacanti nell'organico.

Con queste osservazioni, credo che il disegno di legge possa essere approvato.

L'unico rilievo da parte mia è questo: si deve accertare se effettivamente il disegno di legge è stato predisposto tenendo presente la situazione di età di tutti questi agenti che debbono passare in ruolo o se eventualmente ce ne è qualcuno che al tempo in cui venne ad assumere la carica di agente di custodia aveva superato i 35 anni. Perché in questo caso sarebbe ingiusto che qualche agente, il quale pure ha prestato per tanti anni servizio, dovesse rimanere escluso. Stando alla relazione, debbo però pensare che si sia tenuto conto di questa circostanza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono d'accordo col relatore.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli ritengo opportuno attendere il parere della Commissione finanze e tesoro. Appena esso ci perverrà, proseguiremo nell'esame del disegno di legge che ora è opportuno rinviare. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,30.